

PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ambiente/Pianificazione Territoriale

Prot. N° 2009/0056898

Treviso, 25/05/2009

Pratica. N° 2007/1871

Resp. Procedimento: Alberto Tagliapietra (0422 656779)

Resp. Istruttoria: Cinzia Segala (0422 656952)

21

OGGETTO: Ditta Zannoni Scavi S.r.l. - Sernaglia della Battaglia - Modifica societaria e modifica quantitativi stoccaggio massimo rifiuti speciali non pericolosi - D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000

RACCOMANDATA A/R
(solo al 1° indirizzo)



Spett.le ZANNONI SCAVI DI ZANNONI
MARCELLO & C. S.N.C.
VIA MARCONI 27
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

e p.c.

Al Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

Spett.le A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Viale Trento e Trieste, 27/a
31100 TREVISO (TV)

Spett.le ARPAV
Osservatorio Regionale Rifiuti
Via Baciocchi, 9
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)



Spett.le REGIONE VENETO
Direzione Regionale Tutela dell'Ambiente
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)

Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.

Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
dot. CARLO RAPICAVOLA





PROVINCIA DI TREVISO

Atto TOAQME

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale


Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero



N. Reg. Decr. 308/2009 Data 25/05/2009

N. Protocollo 56881/2009 2

Oggetto: Ditta Zannoni Scavi s.r.l. - Sernaglia della Battaglia - Modifica societaria e modifica quantitativi stoccaggio massimo rifiuti speciali non pericolosi - D.Lgs 152/06 L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. 491/08 del 09.07.2008 con cui la ditta Zannoni Scavi di Zannoni Marcello & C. snc (C.F.02494370261), con sede legale in SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA in via Marconi 27, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, via Campagna e catastralmente individuato al foglio n. 14, mappali 129, 145 e 146;

VISTA la nota del 10.03.2009, assunta al protocollo n.29975 del 16.03.2009, con la quale la ditta ha richiesto una



variazione al D.D.P. 491/08 del 09.07.2008 consistente nella riduzione del quantitativo massimo di rifiuti presenti istantaneamente in impianto, con conseguente riduzione dell'importo della polizza fidejussoria;

DATO ATTO che la ditta, con la succitata nota, richiede che la quantità massima di rifiuti presente istantaneamente in impianto sia ridotta a 2.700 ton pari a 1.800 mc circa, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc, e che la ripartizione tra i rifiuti pre-trattamento e post-trattamento avvenga come segue:

- rifiuti stoccabili prima del trattamento: al massimo 1200 ton pari a 800 mc;
- rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche: al massimo 1500 ton pari a 1000 mc;

RITENUTO di concedere la riduzione della quantità massima di rifiuti presente istantaneamente in impianto;

RITENUTO che la quantità massima di rifiuti presente istantaneamente in impianto debba essere considerata comprensiva anche dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero;

CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1999, alla lettera B) prevede di sottoporre a rivalutazione ISTAT del costo della vita l'ammontare delle somme garantite con la polizza fideiussoria;

RITENUTO che l'importo originariamente previsto in base



PROVINCIA DI TREVISO

alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti

presenti nell'impianto in parola, debba essere rivalutato

al 31.12.2008 a 128,00 Euro/tonnellata;

RITENUTO che i costi del ripristino ambientale, pari a

17.100 euro, debbano essere ricompresi nel calcolo

dell'ammontare della polizza fidejussoria, come previsto da

da D.D.P. 491/08 del 09.07.2008;

RITENUTO che il valore della polizza fideiussoria debba

essere di 363.000,00 Euro (trecentosessantatremila/00 €),

comprensivo anche dei costi di ripristino stimati in

17.100,00 (diciassettemilacentocinquantotto/00 euro);

VISTA la nota pervenuta il 18.05.2009, assunta al

prot.n.54847 del 19.05.2009, con cui la ditta comunica la

propria trasformazione in società a responsabilità

limitata, il cambio di denominazione sociale in Zannoni

Scavi s.r.l. e la nomina di un consiglio di Amministrazione

presieduto dal sig. Zannoni Antonio;

VISTA la visura camerale eseguita in data 22.05.2009;

RITENUTO di prendere atto della modifica societaria di cui

sopra;


VISTA la DGRV 2528/1999 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

DECRETA




ART.1 - La ditta Zannoni Scavi s.r.l. (C.F.02494370261), con sede legale in SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA in via Marconi 27, è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti sito nel comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, via Campagna, autorizzato ai sensi dell'art. 210 e degli artt. 270 e 271 del D.Lgs. 152/2006 con provvedimento D.D.P. n.491/2008 del 09.07.2008.

ART.2 - L'art.4 p.to 7) del D.D.P. n.491/2008 del 09.07.2008 è così sostituito "la quantità massima di rifiuti presente istantaneamente in impianto è di 2700 ton pari a 1800 mc circa adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc; tale quantità è comprensiva anche dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero; inoltre, la ripartizione tra i rifiuti pre-trattamento e post-trattamento deve rispettare quanto segue:

- rifiuti da trattare al massimo 1200 ton pari a 800 mc adottando un peso unitario di volume di 1,5 tonn/mc;
- rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche al massimo 1500 ton pari a 1000 mc adottando un peso unitario di volume di 1,5 tonn/mc;"

ART. 3 - L'art. 8 del D.D.P. n.491/2008 del 09.07.2008 è così sostituito "La ditta deve fornire una polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 31.01.2019, di importo almeno pari a 363.000,00 Euro



PROVINCIA DI TREVISO

(trecentosessantatremila/00 €) e stilata secondo il
facsimile scaricabile dal seguente indirizzo internet
<http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti/comunicazioni.asp?idunita=9>. La ditta deve, inoltre, produrre polizza di
responsabilità civile inquinamento pari almeno a 516.500,00
Euro (cinquecentosedicimilacinquecento/00 Euro) con
validità sino almeno al 31.07.2018.”.

ART.4 - La ditta entro trenta giorni dal ricevimento del
presente atto deve inviare la documentazione di cui
all'art.4 p.to 3) del D.D.P. n.491/2008 del 09.07.2008.
L'importo delle garanzie finanziarie è quello definito
dall'art.3 del presente provvedimento. L'esercizio
dell'impianto potrà riprendere all'atto dell'invio della
documentazione sopra richiesta.

ART.5 - Rimane valido quant'altro disposto con il citato
D.D.P. n.491/2008 del 09.07.2008. Il presente provvedimento
è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti
di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni di
competenza di altri Enti.

ART.6 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla
Regione Veneto, al Comune di Sernaglia della Battaglia,
all'Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso,
all'Osservatorio Rifiuti di Castelfranco Veneto e affisso
all'albo della Provincia e del Comune.

dott. Carlo FABIO VOLPI

Pag. 5 di 5

